



**PATRONATO INCA - CGIL
PIEMONTE**

A cura di Anna Maria Zerbi

**Decreto Monti n. 201 del 6/12/2011 convertito in
Legge n. 214 del 22/12/2011**

**Le informazioni contenute nella presente nota potrebbero subire
lievi modifiche sulla base di quanto verrà integrato o chiarito
dalle circolari operative emesse dagli istituti previdenziali e dal
decreto MILLEPROROGHE**

EQUO INDENNIZZO E CAUSA DI SERVIZIO (ARTICOLO 6)

Ferma restando la tutela INAIL, per i dipendenti pubblici sono abrogate tutte le disposizioni in materia di accertamento della causa di servizio, rimborso spese di cura, equo indennizzo e pensioni di privilegio (le stesse continuano a trovare applicazione per il comparto sicurezza, difesa e soccorso, nonché per tutti i procedimenti in corso e per quelli per i quali non è ancora scaduto il termine per la richiesta)

SOPPRESSIONI ENTI (ARTICOLO 21)

Dal 1° gennaio 2012 sono soppressi sia l'I NPDAP, sia l'ENPALS, e tutte le funzioni e competenze sono affidate all'I NPS insieme al trasferimento del personale e dei beni materiali.

Tutta la riforma del sistema previdenziale è contenuta nell'articolo 24

CALCOLO PENSIONE (comma 2)

Introduzione del pro-rata contributivo per tutti, sulle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 a prescindere dalla anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 (in pratica si abbandona il calcolo retributivo per chi aveva più di 18 anni al 31/12/1995)

Pertanto anche la contribuzione versata oltre i 40 anni determinerà una quota di pensione contributiva dal 2012, che si sommerà alla quota retributiva maturata fino al 31/12/2011

SONO FATTI SALVI I REQUISITI PRECEDENTI

Per coloro che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici entro 31/12/2011 si applica la precedente normativa.

CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO (comma 3)

Il lavoratore che ha maturato entro il 31/12/2011 i requisiti di anzianità contributiva e di età, previsti dalla precedente normativa, potrà chiedere all'ente previdenziale di appartenenza la certificazione di tale diritto.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PENSIONI (comma 3)

Rimangono due canali per acquisire il diritto a pensione:

VECCHIAIA ORDINARIA e PENSIONE ANTICIPATA

SPARISCE L'ACCESSO ALLA PENSIONE CON LE QUOTE (ETA' + CONTRIBUTI)

Conferma del regime sperimentale per le donne che accedono alla pensione di anzianità optando per il sistema di calcolo contributivo (rinvio a pag. 11)


SOPPRESSIONE DELLE FINESTRE (comma 5)

Dal 2012 sono soppresse le finestre dei 12 e 18 mesi.

Rimangono attive per:

- coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011
- tutti i derogati

- le donne che richiedono la pensione contributiva in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015)
- i lavoratori usurati



VECCHIAIA ORDINARIA (comma 4)

Dal 1 gennaio 2012 la pensione di vecchiaia si ottiene in presenza di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e con un'età differente tra donne e uomini, tra lavoratori dipendenti, autonomi, tra pubblici e privati come di seguito riportato:

DONNE del settore PRIVATO : dal 1/1/2012 62 anni
dal 1/1/2014 63 anni e 6 mesi
dal 1/1/2016 65 anni
dal 1/1/2018 66 anni


Dal gennaio 2013 l'età crescerà per effetto dell'incremento per la speranza di vita

SALVAGENTE : DONNE SETTORE PRIVATO

Le donne che entro il 31/12/2012 maturano i 20 anni di contributi e i 60 anni di età potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 64° anno di età (se più favorevole) contrariamente a quanto stabilito dalla riforma

DONNE LAVORATRICI AUTONOME: dal 1/1/2012 63 anni e 6 mesi
dal 1/1/2014 64 anni e 6 mesi
dal 1/1/2016 65 anni e 6 mesi
dal 1/1/2018 66 anni


Dal gennaio 2013 l'età crescerà per effetto dell'incremento per la speranza di vita



La tabella contiene già l'aumento con gli indici di speranza di vita

		DONNE AUTONOME E GESTIONE SEPARATA
1.1.2011	60 anni (più finestra 12 mesi)	60 anni (più finestra 18 mesi)
1.1.2012 *	62 anni	63 anni e 6 mesi
1.1.2013	62 anni + 3 mesi	63 anni e 6 mesi + 3 mesi
1.1.2014	63 anni e 6 mesi + 3 mesi	64 anni e 6 mesi + 3 mesi
1.1.2015	63 anni e 6 mesi + 3 mesi	64 anni e 6 mesi + 3 mesi
1.1.2016	65 anni + 7 mesi	65 anni e 6 mesi + 7 mesi
1.1.2017	65 anni + 7 mesi	65 anni e 6 mesi + 7 mesi
1.1.2018	66 anni + 7 mesi	66 anni + 7 mesi
2019 e 2020	66 anni + 11 mesi	66 anni + 11 mesi
2021/2022	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2023/2024	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2025/2026	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2027/2028	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2029/2030	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2031/2032	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi
2033/2034	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2035/2036	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi
2037/2038	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi


UOMINI (DIPENDENTI E AUTONOMI) : dal 1/1/2012 a **66 anni**
Dal gennaio 2013 l'età verrà innalzata per effetto dell'incremento per la speranza di vita



La tabella contiene già l'aumento con gli indici di speranza di vita

Età Anni	UOMINI DIPENDENTI E AUTONOMI
1.1.2011	65 anni (più finestra di 12 mesi o 18 mesi)
1.1.2012	66 anni
1.1.2013	66 anni e 3 mesi
1.1.2014	66 anni e 3 mesi
1.1.2015	66 anni e 3 mesi
1.1.2016	66 anni e 7 mesi
1.1.2017	66 anni e 7 mesi
1.1.2018	66 anni e 7 mesi
2019 e 2020	66 anni e 11 mesi
2021/2022	67 anni e 2 mesi
2023/2024	67 anni e 5 mesi
2025/2026	67 anni e 8 mesi
2027/2028	67 anni e 11 mesi
2029/2030	68 anni e 1 mese
2031/2032	68 anni e 3 mesi
2033/2034	68 anni e 5 mesi

2035/2036	68 anni e 7 mesi
2037/2038	68 anni e 9 mesi




UOMINI e DONNE del settore PUBBLICO: dal 1/1/2012 66 anni
Dal gennaio 2013 l'età verrà innalzata per effetto dell'incremento per la speranza di vita

La tabella contiene già l'aumento con gli indici di speranza di vita

Età Anni	UOMINI SETTORE PUBBLICO	DONNE SETTORE PUBBLICO
2010/2011	65 anni (più finestra)	61 anni (più finestra)
1.1.2012	66 anni	66 anni
1.1.2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi
1.1.2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi
1.1.2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi
1.1.2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
1.1.2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
1.1.2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019/2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021/2022	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2023/2024	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2025/2026	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2027/2028	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2029/2030	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2031/2032	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi
2033/2034	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi

2035/2036	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi
2037/2038	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi




L'età per la pensione di vecchiaia nel 2021 non potrà essere inferiore a 67 anni

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996 avrà diritto alla pensione di vecchiaia solo se l'importo calcolato sarà superiore a 1,5 volte l'assegno sociale (tale requisito non opera se in possesso di un'età pari a 70 anni)

L' INCENTIVO A PROSEGUIRE L'ATTIVITA' LAVORATIVA

Il proseguimento dell'attività lavorativa verrà "incentivato" dall'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni. Il requisito anagrafico dei 70 anni, verrà poi adeguato per la speranza di vita.



PENSIONE ANTICIPATA (comma 10)

Dal 1 gennaio 2012, per ex pensioni di anzianità occorreranno:

- lavoratore **42 anni e 1 mese** di contribuzione
- lavoratrice **41 anni e 1 mese** di contribuzione

dal 2013


- lavoratore **42 anni e 2 mesi** (aggiungere poi 3 mesi per speranza di vita)
- lavoratrice **41 anni e 2 mesi** (aggiungere poi 3 mesi per speranza di vita)

dal 2014

- lavoratore **42 anni e 3 mesi** (aggiungere poi 3 mesi per speranza di vita)

- lavoratrici **41 anni e 3 mesi** (aggiungere poi 3 mesi per speranza di vita)

..... inoltre per ottenere la pensione anticipata (ex anzianità) con calcolo pieno occorrerà **un'età minima di 62 ANNI** (elevata dal 2013 per speranza di vita). Per chi non raggiungerà l'età minima opererà una riduzione dell'importo di pensione del 1% per i primi 2 anni di anticipo rispetto ai 62 anni e una riduzione del 2 % per ogni ulteriore anno (la percentuale sarà proporzionale al numero dei mesi)



Introdotta dalla legge 111/2011

Anno	Aumento speranza di vita	Anzianità per le donne	Requisito totale
2012	--	41 anni + 1 mese*	41 e 1 mese
2013	3 mesi	41 + 2 mesi* + 3 mesi *	41 e 5 mesi
2014		41 + 3 mesi* + 3 mesi *	41 e 6 mesi
2015		41 + 3 + 3 mesi **	41 e 6 mesi
2016	+ 4 mesi *	41 + 3 + 7	41 e 10 mesi
2017		41 + 3 + 7	41 e 10 mesi
2018		41 + 3 + 7	41 e 10 mesi
2019	+ 4 mesi *	41 + 3 + 11	42 e 2 mesi
2020		41 + 3 + 11	42 e 2 mesi
2021	+ 3 mesi *	42 + 1 mese*	42 e 1 mese
2022	3 mesi	42 + 2 mesi* + 14	42 e 5 mesi
2023	+ 3 mesi *	41 + 3 + 14	42 e 5 mesi
2024	+ 3 mesi *	42 + 3 mesi* + 13 mesi	42 e 8 mesi
2025	+ 3 mesi *	41 + 3 + 17	42 e 8 mesi
2026	+ 3 mesi *	42 + 3 + 20**	42 e 11 mesi
2027		41 + 3 + 20	42 e 6 mesi
2028	+ 4 mesi *	42 + 3 + 7	42 e 11 mesi
2029		42 + 3 + 7	42 e 10 mesi
2030		42 + 3 + 7	42 e 10 mesi
2031	+ 4 mesi *	42 + 3 + 11	43 e 2 mesi
2032		42 + 3 + 11	43 e 2 mesi
2033	+ 3 mesi *	42 + 3 + 14	43 e 5 mesi
2034		42 + 3 + 14	43 e 5 mesi
2035	+ 3 mesi *	42 + 3 + 17	43 e 8 mesi
2036		42 + 3 + 17	43 e 8 mesi
2037	+ 3 mesi *	42 + 3 + 20	43 e 11 mesi
2038		42 + 3 + 20	43 e 11 mesi

(allora si trattava di un allungamento della finestra con la riforma Monti diventa un incremento del requisito contributivo)

** I valori di incremento per la speranza di vita dal 2016 sono ipotizzati



Anticipata

SALVAGENTE PER LAVORATORI DI PENDENTI PRIVATI

I LAVORATORI DI PENDENTI PRIVATI CHE MATURANO I 35 ANNI DI CONTRIBUTI ENTRO IL 31/12/2012 E CHE CON LE VECCHIE NORME AVREBBERO RAGGIUNTO IL DIRITTO A PENSIONE CON IL MECCANISMO DELLE "QUOTE" (DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012 = QUOTA 96 OVVERO 60 ANNI + 36 DI CONTRIBUTI OPPURE 61 ANNI E 35 DI CONTRIBUTI), POTRANNO ACCEDERE ALLA PENSIONE AL COMPIIMENTO DEL 64° ANNO DI ETÀ'

OPZIONE DONNA (legge 243/2004) - PENSIONE CONTRIBUTIVA

Rimane in vigore fino al 31/12/2015 la possibilità per le donne di accedere alla pensione di anzianità con 35 anni e 57 anni di età (58 per le lavoratrici con contribuzione versata nella gestione speciale autonomi)

Alla pensione calcolata con il sistema contributivo, occorre aggiungere le finestre (12 mesi per dipendenti, 18 per autonome)

DEROGATI (comma 14 e comma 15)

Sulla base delle risorse predeterminate dal comma 15 del decreto (non si conosce il numero dei lavoratori derogati), le norme preesistenti continuano a trovare applicazione per le seguenti tipologie di lavoratori :

- collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, alla data del 4/12/2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore

- dipendenti pubblici in esonero dal servizio o con provvedimento di concessione in corso alla data dal 4 dicembre 2011
- autorizzati ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011

Il MILLEPROROGHE potrebbe inserire tra i derogati anche i lavoratori che sulla base di accordi individuali o collettivi con le aziende, hanno acconsentito alla cessazione del rapporto di lavoro con la prospettiva di accedere alla pensione.

DEROGATI (comma 15)

Il Ministero entro tre mesi (**slitta a 6 mesi nel Milleproroghe**) dall'entrata in vigore della Legge dovrà emanare un decreto contenente i dettagli e le modalità di attuazione per individuare i lavoratori derogati compreso il numero massimo dei beneficiari.

In pratica per il criterio e il numero dei lavoratori che mantengono i vecchi requisiti dovremo attendere il mese di marzo

Tra i soggetti derogati vanno computati anche i lavoratori (10.000) già derogati dal regime delle finestre mobili introdotte dalla legge 122/2010

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (comma 21)

I pensionati e gli iscritti ai fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti e fondo volo) confluiti in INPS **dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017** vedranno l'introduzione di un

contributo di solidarietà a loro carico sulla pensione o sullo stipendio come da tabella sotto riportata.

Anzianità contributive al 31/12/1995	da 5 a fino a 15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	oltre 25 anni
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex INPDAI	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex INPDAI	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

Sono esclusi dal contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il Trattamento Minimo (2342 euro). Il contributo è proporzionale al periodo di iscrizione al fondo. NON OPERA SULLE PENSIONI DI INVALIDITA' E INABILITA'

PEREQUAZIONE AUTOMATICA SULLE PENSIONI (comma 25)

Ridotta la perequazione per il biennio 2012/2013.

Riceveranno la rivalutazione istantanea soltanto le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo, ovvero fino a 1405 euro.

Rivalutazione automatica delle pensioni negli anni 2012 e 2013	
Importo della pensione	Misura della rivalutazione
Pensioni fino a 3 volte il T.M.	Intera
Pensioni superiori a 3 volte il T.M.	Nessuna

E' prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3

volte il TM e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica

Esempi di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2012					
Pensione dicembre 2011	% rivalutazione	rivalutazione spettante	rivalutazione garantita	Pensione rivalutata	Pensione gennaio 2012
1.000,00	2,6%	26,00	-	1.026,00	1.026,00
1.400,00	2,6%	36,40	-	1.436,40	1.436,40
1.405,05	2,6%	36,53	-	1.441,58	1.441,58
1.406,00	0	0	35,58	1.406,00	1.441,58
1.440,00	0	0	1,58	1.440,00	1.441,58
1.450,00	0	0	0	1.450,00	1.450,00

CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti (comma 22)

Per l'anno 2012 l' aliquota contributiva è incrementata di 1,3 punti percentuali e per gli anni successivi al 2012 di 0,45 punti fino al raggiungimento del 24% dal 2018

periodo	ARTIGIANI	COMMERCANTI
anno 2011	20,00%	20,09%
anno 2012	21,30%	21,39%
anno 2013	21,75%	21,84%
anno 2014	22,20%	22,38%
anno 2015	22,65%	22,65%
anno 2016	23,10%	23,10%
anno 2017	23,55%	23,55%
anno 2018	24,00%	24,00%

CONTRIBUTI coltivatori diretti, mezzadri e coloni (comma 23)

Con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono rideterminate nelle misure indicate dalla tabella

Fasce di reddito agrario		Coefficiente di moltiplicazione
1	fino a 232,40 euro	156

2	da 232,41 a 1032,91 euro	208
3	da 1032,91 a 2324,05 euro	260
4	oltre 2324,05	312

ASSEGNO SOCIALE (comma 8)

Dal 2018 il requisito anagrafico per l'assegno sociale aumenterà **di 1 anno (66 anni + 7 mesi per indici di speranza di vita)**.

In tutti i casi già dal 2013 l'età i 65 anni di età si incrementeranno con gli indici di speranza di vita

ANNO 2012	ETA' 65 ANNI
2013 - 2014 - 2015	65 ANNI E 3 MESI
2016 - 2017	65 ANNI E 7 MESI
2018	66 ANNI E 7 MESI
2019 - 2020	66 ANNI E 11 MESI
2021 - 2022	67 ANNI E 2 MESI
2023 - 2024	67 ANNI E 5 MESI
2025 - 2026	67 ANNI E 8 MESI
2027 - 2028	67 ANNI E 11 MESI
2029 - 2030	68 ANNI E 1 MESE

Allungamento età per speranza di vita (comma 12 e comma 13)

Tutti i requisiti sia anagrafici che contributivi per l'accesso alle diverse forme di pensionamento verranno aggiornate per effetto degli incrementi per la speranza di vita.

In sintesi anche i 41 e 42 anni per la pensione anticipata verranno elevati per effetto del meccanismo legato alla speranza di vita

Dal gennaio 2019 incrementi per speranza di vita aggiornati con cadenza biennale

TOTALIZZAZIONE di n. 42/2006 (comma 19)

Il decreto Monti sopprime il limite dei tre anni di iscrizione nelle varie casse/enti/fondi per poter richiedere la pensione in totalizzazione.

COS'E' LA TOTALIZZAZIONE : è la possibilità di ottenere una pensione cumulando/sommando gratuitamente periodi assicurativi, non coincidenti, posseduti in diverse gestioni pensionistiche, al fine di conseguire un'unica pensione.

NB: ad oggi non sappiamo se il requisito anagrafico e contributivo di accesso alla pensione in regime di totalizzazione verrà modificato come per le altre pensioni.

I BENEFICI PER I LAVORI USURANTI (comma 17 e 18)

I lavoratori con usuranti che matureranno i benefici dal 1 gennaio 2012 avranno un innalzamento del requisito delle quote, come da tabelle allegate e dal 2013 anche l'innalzamento dell'età anagrafica per effetto della speranza di vita.

Nulla cambia per chi ha maturato requisiti entro 31/12/2011.

Tabella lavoratori con benefici pieni e notturni 78 notti

Requisiti di accesso con 35 anni minimi		
DATA	Età	Quota
Dal 1.1.2012	60	96
2013 - 2014 - 2015	61 e 3 mesi	97 e 3 mesi
2016 - 2017 - 2018	61 e 7 mesi	97 e 7 mesi
2019 - 2020	61 e 11 mesi	97 e 11 mesi
2021 - 2022	62 e 2 mesi	98 e 2 mesi

Tabella lavoratori notturni con numero notti da 72 a 77 notti

Requisiti di accesso con 35 anni minimi		
DATA	Età	Quota
Dal 1.1.2012	61	97
2013 – 2014 - 2015	62 e 3 mesi	98 e 3 mesi
2016 – 2017 - 2018	62 e 7 mesi	98 e 7 mesi
2019 - 2020	62 e 11 mesi	98 e 11 mesi
2021 - 2022	63 e 2 mesi	99 e 2 mesi

Tabella lavoratori notturni con numero notti da 64 a 71 notti

Requisiti di accesso con 35 anni minimi		
DATA	Età	Quota
Dal 1.1.2012	62	98
2013 – 2014 - 2015	63 e 3 mesi	99 e 3 mesi
2016 – 2017 - 2018	63 e 7 mesi	99 e 7 mesi
2019 - 2020	63 e 11 mesi	99 e 11 mesi
2021 - 2022	64 e 2 mesi	100 e 2 mesi

Per i lavoratori con contribuzione versata nelle **Gestioni Speciali** dei **lavoratori autonomi** i requisiti di età e quota devono essere incrementati di un anno e di una quota

LE NUOVE PENSIONI CONTRIBUTIVE

Per i lavoratori che, rientravano nel sistema contributivo, ovvero con contributi dal 1/1/1996 esisteva un'unica pensione: la vecchiaia contributiva (5 anni di contributi versati dopo il 1996 e 60 anni di età se donne o 65 se uomini)

Ora potranno accedere alla pensione con:

1) pensione anticipata : 41 anni + 1 mese (donne), 42 anni + 1 mese (uomini) dal 2012 e così via.....

Si adottano, in pratica, i criteri generali introdotti dal decreto per le pensioni anticipate

2) pensione anticipata: 20 anni di contribuzione effettiva (non è valida la contribuzione figurativa : malattia, disoccupazione) e 63 anni di età

CONDIZIONE ESSENZIALE : L'IMPORTO DELLA PENSIONE DEVE ESSERE SUPERIORE A 2,8 VOLTE L'ASSEGNO SOCIALE

3) pensione di vecchiaia : 20 anni di contributi (prima ne bastavano 5 successivi al 1996)

e regola generale per età (vedi tabella pensione vecchiaia) se l'importo spettante sarà pari o superiore a 1,5 volte l'assegno sociale

OPPURE SENZA VINCOLO DI IMPORTO A

70 ANNI DI ETÀ con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (ancora da chiarire se anche in questo caso occorre maturare i 20 anni di contributi)

Per qualsiasi consulenza previdenziale gli operatori e le operatrici INCA sono a vostra disposizione